



Statuto Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI)

01 NOVEMBRE 2018

INDICE

<p>PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 – Scopo</p> <p>PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese</p> <p>PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Art. 8 - Contribuzione Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche Art. 11 - Erogazione della rendita Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni Art. 13-bis - Prestazioni accessorie</p> <p>PARTE IV PROFILI ORGANIZATIVI A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo Art. 15 - Assemblea – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea – Attribuzioni Art. 17 - Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni</p>	<p>Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 – Presidente e Vice Presidente Art. 23 – Direttore Generale Responsabile del Fondo Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità</p> <p>B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</p> <p>Art. 27 - Incarichi di gestione Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse Art. 30 - Gestione amministrativa Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio</p> <p>PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI Art. 33 - Modalità di adesione – Perdita della qualità di Aderente – Obblighi degli aderenti Art. 34- Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - Comunicazioni e reclami</p> <p>PARTE VI NORME FINALI Art. 36 - Modifica dello Statuto Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio</p>
--	--

PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito, a mezzo di fusione per incorporazione del Fondo pensione per i Dirigenti IBM nel Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, che erano stati costituiti in attuazione degli accordi aziendali istitutivi del 8.01.1987 e 23.05.1986 sottoscritti da IBM Italia S.p.A. e Coordinamento Nazionale RSA IBM il Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (in breve FPDDI).
2. Il Fondo ha durata illimitata.
3. Il Fondo ha sede legale presso la sede amministrativa del FPDDI

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo Incorporante ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1117.

Art.3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti, così come definiti al successivo art.5 comma 1 lettere b. e c., di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della Forma pensionistica

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo:
 - a. le Società di diritto italiano, il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente e per più del 50%, dalla International Business Machines Corporation o altre realtà aziendali che derivino da operazioni di scorporo per le quali il Consiglio di amministrazione, che ne delibera l'ammissione, riconosca caratteristiche tali da mantenere, in misura sostanziale, la complessiva area dei destinatari riferibile all'ambito del gruppo (di seguito denominate "Società aderenti");
 - b. tutti gli impiegati, quadri e dirigenti, o categorie omogenee di impiegati, quadri e dirigenti, delle Società, con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano, che prevede la originaria sede di lavoro in un comune italiano e che hanno fatto domanda di adesione al Fondo o che hanno aderito al Fondo anche con il conferimento tacito del TFR, con l'esclusione degli assegnati internazionali in Italia; detti impiegati, quadri e dirigenti saranno di seguito denominati "Aderenti".
 - c. I familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di Aderenti al Fondo e Associati; tali soggetti possono rimanere iscritti al Fondo anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico; detti familiari saranno di seguito denominati "Familiari aderenti", salvo specifica previsione.
 - d. Sono Associati al Fondo i titolari di prestazioni pensionistiche erogate direttamente dal Fondo o su delega del Fondo.

Art. 6 - Scelte di Investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli Aderenti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. Il comparto assicurativo è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. Agli Aderenti già iscritti al fondo è riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte, della propria posizione individuale al comparto garantito.

3. L'Aderente (incluso il familiare aderente), all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'Aderente può inoltre variare il comparto o la combinazione dei comparti nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'Aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 – Spese

1. Le spese di gestione del Fondo, che non riguardano la gestione finanziaria, sono a carico delle Società aderenti. L'attribuzione alle singole Società è proporzionale al numero dei rispettivi Aderenti al Fondo secondo le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.
2. Per quanto riguarda l'impiego in uno strumento assicurativo, sono previste, a carico dell'Aderente, le seguenti commissioni:
 - a. di ingresso prelevata al momento del versamento;
 - b. di performance prelevata dal rendimento;
 - c. di "over performance" se stabilita contrattualmente.
3. Per quanto riguarda la gestione finanziaria è previsto a carico dell'Aderente un costo in percentuale del patrimonio del singolo comparto e, se previsto contrattualmente, una percentuale di "performance fees".
4. Le spese in percentuale a carico dell'Aderente e del Familiare aderente conseguenti al trasferimento da altro Fondo a gestione non assicurativa verso il comparto assicurativo del Fondo.
5. Le spese relative alla fase di erogazione delle rendite a carico dell'aderente e del Familiare aderente.
6. Gli importi relativi alle spese di cui ai commi precedenti sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
7. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli Aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sui medesimi e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.
8. L'organo di amministrazione definisce l'ammontare delle spese gravanti sui soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. c. e art. 33, c.9 punto a.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico degli Aderenti; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società aderenti e degli Aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa, ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'Aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione del TFR maturando al Fondo in conformità alla normativa vigente e alle fonti istitutive.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'Aderente né delle Società aderenti, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora l'Aderente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo delle Società aderenti stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Società aderente, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'Aderente può decidere, in costanza di rapporto di lavoro, di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, la Società aderente è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell'Aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, la Società aderente è tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente e Familiare aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 2, lett. a, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. Per quanto riguarda l'impiego in strumenti assicurativi:
 - a. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione separata comunicato dalla compagnia di assicurazione;
 - b. Ai fini del calcolo del valore della posizione, le attività che costituiscono il patrimonio della gestione separata sono valutate al valore storico; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, al momento di effettivo realizzo.
4. Per quanto riguarda i comparti finanziari:
 - a. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
 - b. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 - c. Il Fondo determina il valore delle quote e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno trimestrale. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto, può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Il Fondo, tramite il comparto assicurativo, eroga prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita vitalizia, corrisposte mediante convenzioni con imprese assicurative. L'Aderente o il Familiare aderente, in occasione della domanda di liquidazione delle prestazioni pensionistiche, possono chiedere la costituzione di una rendita reversibile a favore di persona dai medesimi designata.
2. Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita derivanti da montanti accumulati presso i comparti finanziari, il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
3. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
4. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Aderente o il Familiare aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, possono trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro agli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme di legge;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d. riscattare, in caso di perdita della qualità di Aderente, l'intera posizione individuale maturata alle condizioni e ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'Aderente o del Familiare aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente o del Familiare aderente con tempestività e, comunque, entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta corredata di tutti i dati necessari.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'Aderente o il Familiare aderente possono conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, in qualsiasi momento, a scelta dell'Aderente.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può inoltre prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza. secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV PROFILI ORGANIZATIVI A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - L'Assemblea dei delegati, di seguito Assemblea;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Direttore Generale Responsabile del Fondo;
 - Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea – Criteri di costituzione e composizione

1. È formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali:
 - a. 15 in rappresentanza degli Aderenti eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto;
 - b. 15 in rappresentanza delle Società aderenti.

2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.
3. Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo, cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. La qualifica di delegato è incompatibile con le altre cariche previste dallo Statuto; pertanto, il candidato alla carica di Delegato che sia già Consigliere di amministrazione, in caso di elezione e successiva accettazione dell'incarico, decade da quest'ultima carica.

Art. 16 - Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta, sia ordinaria che straordinaria, sarà tenuta presso la sede del Fondo o in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - a. approvazione del bilancio annuale;
 - b. elezione di un membro effettivo e di un supplente del Collegio dei Sindaci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c. elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione così come previsto dal successivo articolo 18.
 - d. indirizzi generali circa l'attività del Fondo, compresi i principi ed i criteri che il Consiglio di Amministrazione dovrà seguire nelle scelte in materia di gestione delle risorse del Fondo;
 - e. emolumenti ai membri del Collegio dei Sindaci;
 - f. emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera m);
 - g. numero dei consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, e art. 20, comma 1, lettera l);
 - h. approvazione del Regolamento per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Collegio dei Sindaci;
 - i. azione di responsabilità verso Amministratori e Sindaci.
4. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a. modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. scioglimento del Fondo proposto dal Consiglio di amministrazione, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art.17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di giustificato impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente del consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, o da uno dei Sindaci, o da almeno un decimo dei Delegati.
4. L'Assemblea è convocata nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato ai Delegati, anche via posta elettronica, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno, dovrà prevedere anche una eventuale seconda convocazione in data o ora diversa dalla prima.
6. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno ventiquattro Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno, arrotondata all'unità inferiore, dei Delegati presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di venti Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno, arrotondata all'unità inferiore, dei Delegati presenti.
7. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (personale, per delega o in remoto) di almeno ventisette Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei

Delegati presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (personale, per delega o in remoto) di ventiquattro Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati presenti. In caso di proposta di scioglimento del Fondo, l'Assemblea Straordinaria, regolarmente costituita in prima o seconda convocazione come sopra specificato, delibera con il voto dei tre quarti dei Delegati presenti.

8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato, espressione della medesima rappresentanza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In loro assenza, l'Assemblea nomina un Presidente. L'Assemblea nomina inoltre il Segretario.
10. All'Assemblea intervengono, senza diritto di voto, anche tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale.
11. È consentita ai Delegati la partecipazione a distanza all'Assemblea mediante sistema di collegamento in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in video conferenza, dandone atto a verbale.
12. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
13. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da un numero pari di membri, variabile da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, di cui metà nominati dalla IBM Italia S.p.A. con lettera indirizzata al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci e la rimanente metà eletti dai componenti dell'Assemblea dei delegati rappresentanti degli Aderenti.
2. L'elezione della componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli Aderenti avviene con la seguente modalità:
 - a. I delegati degli Aderenti in seno all'Assemblea provvedono alla elezione dei consiglieri rappresentanti degli Aderenti, sulla base di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali e in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382 c.c. presentati da almeno un terzo dei delegati.
 - b. I candidati, pari al numero dei consiglieri da eleggere, che otterranno il maggior numero di voti entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione. Il primo candidato, ~~in termini di voti~~, non eletto acquisirà la carica di consigliere supplente.
 - c. Il candidato a Consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di delegato in assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Consiglio di amministrazione del Fondo elegge il Presidente e il Vice Presidente del Fondo rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Società aderenti e quelli rappresentanti gli Aderenti. Il Consiglio nomina altresì un Segretario (quest'ultimo può anche non essere un membro del Consiglio).
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In caso di impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.
8. Di norma nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di amministrazione tranne per quanto previsto alla lettera m. del successivo art. 20.
9. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci o in caso di dimissioni del Presidente al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Sindaci
2. Nel caso in cui vengano a mancare uno o tutti gli amministratori nominati dalla IBM Italia S.p.A., quest'ultima provvede a sostituirli; nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli eletti dall'Assemblea dei delegati, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, si provvederà a indire nuove elezioni.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a indire nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea tra cui in particolare:
 - a. verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, secondo le norme previste;
 - b. deliberazioni in merito ai poteri da attribuire al Presidente e ai Consiglieri nonché in merito al conferimento di procure, anche a persone diverse dai membri del Consiglio;
 - c. proclamazione e pubblicizzazione dei nominativi dei Consiglieri eletti;
 - d. deliberazioni in materia di organizzazione e gestione del Fondo, adottando iniziative per il suo corretto funzionamento;
 - e. deliberazioni attinenti all'ammissione degli Aderenti e dei Familiari aderenti;
 - f. deliberazioni relative alle anticipazioni (art. 13), ai trasferimenti (art. 12) ed ai riscatti (art. 12) delle posizioni individuali; le deliberazioni assunte e il testo della legislazione di riferimento saranno riportati nella documentazione a disposizione degli Aderenti;
 - g. proposte attinenti agli indirizzi generali dell'attività del Fondo ed alle scelte relative alla gestione delle risorse da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - h. deliberazioni in materia di utilizzo delle risorse in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria;
 - i. proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
 - j. proposte di messa in liquidazione del Fondo;
 - k. deliberazioni in materia di informazione periodica agli aderenti;
 - l. deliberazioni in merito al numero dei membri componenti il Consiglio di amministrazione da presentare all'Assemblea ordinaria;
 - m. deliberazioni in merito ad eventuali compensi per i Consiglieri che non siano alle dipendenze delle Società aderenti - da determinarsi secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali - fermo restando quanto previsto nell'art. 18, comma 8, da presentare all'Assemblea ordinaria;
 - n. regolamentazione delle modalità di reintegro della posizione individuale da parte del datore di lavoro in caso di mancato o ritardato versamento;
 - o. scelta della Banca Depositaria nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti, in base a criteri che permettano di valutarne la solidità, l'affidabilità e la convenienza;
 - p. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti della convenzione di gestione di cui all'art. 27 ed in particolare:
 - I. predispone le linee di indirizzo degli investimenti per orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;

- II. definisce il programma di durata delle convenzioni e prevede termini e modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento.
 - q. predisporre il bilancio di esercizio corredato da una relazione illustrativa, da sottoporre alla Assemblea Ordinaria;
 - r. delibera in ordine alle modalità relative al regime della prosecuzione volontaria;
 - s. delibera in merito alle richieste di adesione al Fondo presentate da enti o aziende, secondo quanto previsto dall'art. 5;
 - t. sceglie la Compagnia per l'erogazione delle prestazioni in forma periodica (rendite) nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti, in base a criteri di solidità, affidabilità e convenienza;
 - u. riferisce alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
2. Il Consiglio di amministrazione produce il testo del Regolamento per l'elezione del Collegio dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede ad adeguare lo Statuto del Fondo, comunicando le variazioni alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e portando le stesse alla conoscenza dell'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile, in caso di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e in caso di sopravvenute istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di effettivo impedimento del medesimo, dal Vice Presidente, per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni lavorativi. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente del Fondo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, al Presidente stesso, da almeno due dei Consiglieri in carica. In ogni caso, il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alle materie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
2. Il Consiglio sarà validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
3. Per le proposte di modifica dell'art. 6 dello Statuto e per le delibere in materia di impiego delle risorse finanziarie è necessaria l'unanimità dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica.
4. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto, da parte del Segretario, il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
5. Il Consiglio si riunisce normalmente presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. I Consiglieri e i Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche mediante collegamento telefonico o collegamento video, purché tutti i partecipanti non presenti di persona possano anch'essi venir identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.
7. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Fondo ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo in giudizio e nei limiti dei poteri conferitigli. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce, in via vicaria, per poteri e funzioni, il Vice Presidente.

2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. In caso di impedimento definitivo del Presidente o del Vice Presidente, gli stessi decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
3. Spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente:
 - a. convocare il Consiglio nei casi previsti dallo Statuto;
 - b. presiedere le sedute del Consiglio;
 - c. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ponendo in essere ogni atto a tal fine necessario non riservato statutariamente ad altri organi;
 - d. eseguire i compiti affidatigli statutariamente o dal Consiglio di amministrazione;
 - e. trasmettere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando una nota esplicativa nella quale sia descritto il contenuto della modifica stessa;
 - f. richiedere alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione l'approvazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - g. informare la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 23 – Direttore Generale Responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo (di seguito Direttore Generale) è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore Generale ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da due componenti effettivi di cui uno eletto dall'Assemblea Ordinaria e uno nominato dalla IBM Italia S.p.A. . Ognuno dei componenti effettivi ha un supplente, a sua volta eletto o nominato come sopra specificato.
2. Il componente elettivo del Collegio dei Sindaci sarà eletto dai componenti dell'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti, sulla base di candidati presentati da almeno un terzo dei sopraccitati delegati rappresentanti degli iscritti ovvero, in assenza di proposte da parte dell'assemblea dei delegati, dal Consiglio di amministrazione. Medesima procedura viene adottata per l'elezione del Sindaco supplente elettivo. Il candidato a Sindaco, o a supplente, che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere eletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal

supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente in alternanza tra il componente rappresentante le imprese e quello rappresentante gli Aderenti.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il controllo contabile del Fondo è esercitato dal Collegio.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
3. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
4. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
9. I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche mediante collegamento telefonico o collegamento video, purché tutti i partecipanti non presenti di persona possano anch'essi venir identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Con riferimento agli impieghi assicurativi il Fondo stipula convenzioni per l'assicurazione collettiva con primarie compagnie.
2. Con riferimento agli impieghi in linee finanziarie:
 - a. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

- b. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
- c. I soggetti gestori sono individuati in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
- d. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
- e. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca Depositaria

- 1. Le risorse dei comparti finanziari sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
- 2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue una procedura che rispetti i principi di trasparenza e di concorrenza delle offerte.
- 3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
- 4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interessi

- 1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

- 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
- 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- 3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

- 1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
- 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci. Per quanto attiene alla gestione assicurativa il valore del patrimonio è comunicato dalla compagnia di assicurazione
- 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio finanziario del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono essere messe a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei delegati non appena disponibili e, comunque, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di Adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. A coloro che hanno manifestato la volontà di aderire al Fondo deve essere preventivamente consegnata la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dall'interessato direttamente e, ove previsto, sottoscritta dalla Società Aderente, secondo le norme del presente Statuto, e della fonte istitutiva. Anche se la domanda di adesione non è sottoscritta dalla Società Aderente, impegna entrambi nei confronti del Fondo e impegna la Società Aderente per la trattenuta della contribuzione a carico dell'Aderente.
5. La raccolta delle adesioni viene svolta nelle sedi del Fondo.
6. L'adesione al Fondo per i familiari fiscalmente a carico avviene mediante presentazione di apposito modulo, sottoscritto dall'Aderente e dal familiare a carico, compilato in ogni sua parte.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'Aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. Oltre alle Società già firmatarie dell'Accordo aziendale istitutivo, le Società che ne hanno diritto a termini di Statuto richiedono l'adesione al Fondo in forma scritta dichiarando di sottoscrivere l'Accordo aziendale istitutivo e lo Statuto, e successive modificazioni e integrazioni di entrambi, assumendosi l'impegno di contribuire secondo quanto in essi è stato o sarà stabilito.
9. Perdono la qualità di Aderenti:
 - a. Gli Aderenti il cui rapporto di lavoro con una Società sia risolto per qualsiasi causa, a meno che non esprimano la volontà di mantenere aperta la propria posizione;
 - b. le Società aderenti, ed i relativi Aderenti, i cui rapporti societari non rispondono più ai requisiti di cui al precedente art. 5.
10. La cessazione del rapporto di lavoro intercorso con una Società aderente, seguito senza soluzione di continuità dalla riassunzione presso un'altra Società aderente non comporta la perdita della qualità di Aderente né modifica l'anzianità dell'interessato ai fini della sua posizione individuale.
11. La qualità di Aderente comporta la totale adesione allo Statuto del Fondo ed alle norme operative interne, alle loro successive eventuali modifiche e integrazioni e il puntuale versamento dell'intera contribuzione periodica prevista.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli Aderenti attraverso il proprio sito web tutti i documenti previsti dalla legge e dalle disposizioni della COVIP.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Aderenti e Familiari aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a loro conoscenza nella Nota informativa.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, è predisposta annualmente per tutti gli Aderenti e Familiari aderenti una comunicazione contenente informazioni sulla loro posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti istitutive di cui al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa e all'ordinamento legislativo vigente.